



**COMUNE DI CASTEGGIO**  
*PROVINCIA DI PAVIA*

**R E G O L A M E N T O**  
**PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE**  
**DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE**  
**E L'INNOVAZIONE**

Approvato con delibera di Giunta Comunale  
n.151 del 27/10/2015

---

## **Sommario**

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

Articolo 3 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

Articolo 4 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

Articolo 5 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Articolo 6 - Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

## Articolo 1

### Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 agosto 2014 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie.
2. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
3. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa e, quindi, per gli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data\_22/10/2015.

## Articolo 2

### Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo incentivante è costituito dal 2% per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro.
3. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli interventi di manutenzione.
4. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
5. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

## Articolo 3

### Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

Figura professionale	% massima riconoscibile
Responsabile del procedimento	30
Progettista	20 di cui: 20 progettazione preliminare 25 progettazione definitiva 55 progettazione esecutiva
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione - responsabile dei lavori	10
Direttore dei lavori coordinatore in fase di esecuzione e	30

collaudo o della certificazione di regolare esecuzione	
Collaboratori dei soggetti precedenti	10

4. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo di progettazione interna non è da ricomprendere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera) designato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f) e dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, qualora tale figura sia anche direttore dei lavori (infatti, il direttore dei lavori deve assumere obbligatoriamente anche tale ruolo in materia di sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori qualora abbia i requisiti abilitanti prescritti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) poiché l'incentivo a cui ha diritto il direttore lavori è omnicomprensivo del suddetto ruolo in materia di sicurezza della fase esecutiva di cantiere. Al contrario, l'incentivo sarà dovuto al tecnico dipendente dell'ente che assume il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori qualora il direttore dei lavori non possieda abilitazione a svolgere detto ruolo. In sostanza, l'attività in parola del coordinatore dell'esecuzione, deve trovare copertura all'interno dell'aliquota di incentivo attribuita all'ufficio del direttore dei lavori. Si veda, a tal fine, il parere 21 gennaio 2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad oggetto "*Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine. Quesiti su coordinatore per la sicurezza e costi della sicurezza negli appalti*" e la deliberazione n. 315 del 13/12/2007 della stessa Autorità.
5. Il Responsabile di servizio, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
6. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
7. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto per quanto riguarda le funzioni (direzione lavori, collaudo, ecc.), la riduzione sarà pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 3, del presente regolamento.
8. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
9. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 3, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile di servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
10. I compensi di cui al comma 3 sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara.

#### **Articolo 4**

##### **Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio 3 – Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio. In ogni caso, l'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010, mentre l'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. Nel caso in cui Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, la corresponsione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, viene disposta **dal Responsabile del Servizio 2- Gestione delle Risorse.**
3. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
  - a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;

- b) i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 163/2006, fatto sempre salvo il diritto dell' Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132;
- c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.
4. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
5. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate, che, comunque, non potrà essere inferiore alla percentuale indicata nel primo periodo del presente comma. Le somme decurtate sono devolute in economia.
6. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 5 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
7. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
8. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile di servizio competente, avviene:
- a) per le attività svolte nella fase progettuale, entro trenta giorni dall'avvenuto avvio della procedura d'appalto, intendendo per tale la data di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito, fatto comunque salvo l'obbligo di recupero nel caso in cui abbiano a verificarsi le situazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 3;
- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
9. Il Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 7. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.
10. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 4° comma dell'articolo 5.
11. Nel caso in cui Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività o prestazioni progettuali o esecutive, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono poste in capo a diverso soggetto, come previsto dal precedente 2° comma.

## **Articolo 5**

### **Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie**

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per

centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

## **Articolo 6**

### **Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 1, è contestualmente abrogato il precedente regolamento, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.